

Crisi d'impresa

06901

06901

Transazione fiscale, se la falcidia è rilevante serve l'ok di uffici centrali

La novità è per le ristrutturazioni dei debiti con le Entrate. L'Agenzia dovrà anche fissare soglie di rilevanza e direzioni competenti

Contesto limitato

La nuova norma non potrà essere applicabile anche al concordato preventivo. Si attende anche l'attuazione della riforma. Pagina a cura di **Giulio Andreani**

In attesa che venga riformata in attuazione della legge delega 111/2023, la disciplina della transazione fiscale (già recentemente modificata dal Dl 69/2023) viene nuovamente ritoccata dalla legge di conversione del Dl 18 ottobre 2023, n. 145. L'articolo 4-quinquies del Dl convertito introduce una norma in base alla quale, nei casi in cui l'adesione alla proposta di transazione

- abbia a oggetto tributi amministrati dall'agenzia delle Entrate
- e preveda una falcidia del debito originario (comprensivo dei relativi accessori) superiore alla percentuale e all'importo definiti con provvedimento del direttore delle Entrate,

il parere conforme – articolo 63, comma 2, terzo periodo, del Codice della crisi – è espresso, per l'agenzia delle Entrate, dalla struttura centrale individuata con tale provvedimento.

La modifica

Attualmente il comma 2 del citato articolo 63 stabilisce che l'adesione alla proposta di transazione è espressa dalla direzione provinciale competente sulla base dell'ultimo domicilio del debitore, su parere conforme della direzione regionale. Ne discende che, salvo il caso dei «grandi contribuenti» che ricadono nella competenza delle direzioni regionali, la valutazione delle proposte

di transazione è eseguita dalle direzioni provinciali, le quali, prima di formalizzare l'approvazione o il rigetto della proposta, devono chiedere sulla stessa un parere alla relativa direzione regionale, che ne condiziona necessariamente la decisione.

Nel caso invece dei «grandi contribuenti», essendo competente direttamente la direzione regionale, non sussiste la necessità, per quest'ultima, di acquisire il parere di un diverso ufficio.

A seguito della suddetta modifica legislativa, questo assetto procedimentale subirà una divaricazione: relativamente alle transazioni che prevedono falcidie che, sia in percentuale sia in valore assoluto, eccedono determinate soglie, il parere conforme di cui la direzione provinciale necessita dovrà essere rilasciato da un'apposita struttura della direzione centrale dell'Agenzia, anziché dalla direzione regionale come è attualmente previsto. In questo caso, infatti, il ruolo della direzione centrale non si aggiungerà a quello della direzione regionale, ma lo sostituirà.

Le soglie

L'entità delle suddette soglie sarà stabilita con un provvedimento del direttore delle Entrate e non è, quindi, al momento dato conoscerle. Tuttavia, in considerazione della ratio della modifica legislativa, che è quella di sottoporre a un vaglio centralizzato più strutturato e omogeneo le transazioni che prevedano riduzioni particolarmente significative dei debiti tributari, la soglia della falcidia rilevante non do-

vrebbe essere inferiore a quella del 70% o del 60%, cioè alle misure massime della falcidia in presenza delle quali il debitore conserva il diritto di fruire della omologazione forzata nell'accordo di ristrutturazione, in caso di mancata adesione del Fisco alla proposta, oltre che significativa in valore assoluto.

L'applicazione

La modifica, atteso il riferimento all'articolo 63, e non all'articolo 88, del Codice della crisi, trova applicazione solo con riguardo alle proposte di transazione fiscale formulate nel contesto dell'accordo di ristrutturazione dei debiti e non del concordato preventivo. Questa differenziazione può apparire ingiustificata, poiché la medesima esigenza di un esame centralizzato e omogeneo ravvisata per le transazioni relative agli accordi sussiste anche nell'ambito del concordato, ma trova riscontro nella diversa disciplina del cram down applicabile in dette procedure, oltre che nel maggior supporto informativo di cui i creditori dispongono nel concordato grazie al ruolo svolto dagli organi giudiziari.

Ancorché la transazione possa essere proposta a tutte le agenzie fiscali, cioè Entrate, Demanio, Dogane e Riscossione, la modifica riguarda solo la pronuncia delle Entrate.

La decorrenza delle disposizioni introdotte sarà individuata con provvedimento del direttore dell'agenzia delle Entrate e si applicherà, in ogni caso, «alle proposte di transazione espresse dal 1° febbraio 2024» (l'utilizzo del termine «espresse» induce peraltro a ritenere che il riferimento temporale riguardi le adesioni e non le proposte). ●

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE - 6901 - L.1620 - T.1675



1° febbraio 2024

06901

06901

La decorrenza

Le adesioni alla transazione fiscale espresse da questa data saranno in ogni caso soggette alle nuove regole sulla falcidia

Sull'accordo ancora alcune incertezze

Fra prassi e sentenze

Avviate azioni esecutive anche dopo la proposta

Il Codice della crisi non ha risolto tutte le criticità applicative che avevano precedentemente caratterizzato l'utilizzo della transazione fiscale. Anzi, ha generato nuove incertezze. Ne indichiamo sinteticamente alcune.

Omologazione forzata in concordato in continuità

La possibilità della omologazione forzata della transazione fiscale è pacifica nel concordato liquidatorio. Ma, a causa della lettera dell'articolo 88 del Codice, è assai controversa in quello in continuità, tant'è che le uniche due pronunce giurisprudenziali allo stato note su questo tema la escludono.

Appare, tuttavia, ben poco coerente ritenere che il cram down, che è pacificamente consentito nell'ambito dell'accordo di ristrutturazione dei debiti in continuità e vietato nell'accordo di ristrutturazione liquidatorio, sia consentito nel concordato preventivo liquidatorio (il che è altrettanto pacifico), ma vietato nel concordato in continuità.

Cram down nell'accordo di ristrutturazione

Secondo alcuni uffici dell'agenzia delle Dogane, il rispetto delle soglie di soddisfacimento del 30% e del 40% dei crediti tributari introdotte dall'articolo 1-bis del Dl 69/2023 sarebbe necessario per l'am-

missibilità stessa della proposta di transazione fiscale, cioè anche per la sua approvazione ordinaria, e non solo in ordine all'eventuale cram down.

Si tratta, tuttavia, di una lettura palesemente errata, smentita sia dalla lettera sia dalla ratio della norma.

Azioni esecutive e cautelari nella riscossione

L'agenzia della Riscossione è solita avviare azioni esecutive e cautelari relative ai crediti tributari anche successivamente alla presentazione delle proposte di transazione fiscale aventi a oggetto questi crediti.

L'esercizio di queste azioni nel corso delle trattative è contrario a un principio di civiltà giuridica, ma non è impedito da alcuna disposizione di legge, fatto salvo il ricorso alle misure protettive previste dall'articolo 54 del Codice della crisi. Queste misure non sono, tuttavia, sempre pienamente efficaci, in particolare rispetto agli effetti dell'articolo 48-bis, Dpr 602/1973, che inibisce alle pubbliche amministrazioni il pagamento di debiti verso contribuenti inadempienti all'obbligo di versamento di somme recate da cartelle di pagamento, e alla regolarità fiscale richiesta dal Dlgs 36/2023 per l'aggiudicazione degli appalti pubblici.

Nei 90 giorni successivi alla presentazione della proposta di transazione, il Fisco dovrebbe evitare di avviare o proseguire queste azioni e la posizione del contribuente dovrebbe essere considerata fiscalmente regolare. ●

© RIPRODUZIONE RISERVATA